

**Oggetto SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO DI TORINO - PIANO RIAPERTURA SCUOLE
EMERGENZA COVID 19 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAFFIDAMENTO DI SERVIZI**

Determinazione del Direttore Generale

Decisione

Il Direttore Generale, Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina di autorizzare il Consorzio EXTRA.TO S.C. A R.L. con sede in Torino, corso Turati 19/6 – (codice fiscale e Partita IVA 10384410014), per il tramite della società consorziata G.T.T. S.p.A. con sede in Torino, corso Turati 19/6 - codice fiscale 08555280018 e Partita IVA 08559940013, a sub affidare i servizi di trasporto pubblico locale indicati in all'Allegato 1 agli Operatori Economici elencati in motivazione e indicati a margine del predetto Allegato.

Motivazione

Il Consorzio EXTRA.TO S.C. A R.L. con sede in Torino, corso Turati 19/6 – (codice fiscale e Partita IVA 10384410014) è il concessionario dei servizi di TPL extraurbano afferenti al Bacino di Torino di cui ai seguenti contratti di servizio:

1. CDS servizi TPL extraurbani, trasferito dalla Città Metropolitana di Torino all'Agenzia della mobilità piemontese con specifica Convenzione il 15/10/2015, riguardante i servizi afferenti all'ex. Provincia di Torino, scaduto il 31/12/2019², oggetto di imposizione di obblighi di servizio, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento CE 1370/2007, a decorrere dal 01/01/2020, come confermato con determinazione del 669/2020 del 03/12/2020;
2. CDS servizi TPL nell'area metropolitana, scaduto il 31/12/2019³, oggetto di imposizione di obblighi di servizio, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento CE 1370/2007, a decorrere dal 01/01/2020, come confermato con determinazione del 668/2020 del 03/12/2020;

Il Contratto di servizio di cui al precedente punto 1) consente il sub affidamento dei servizi con le modalità indicate nell'art. 26.⁴

Il Contratto di servizio di cui al precedente punto 1) consente il sub affidamento dei servizi con le modalità indicate nell'art. 28.⁵

Facendo seguito a quanto stabilito ad esito dei tavoli prefettizi di coordinamento attivati ai sensi del D.P.C.M. 3 dicembre 2020 (art. 1, comma 10, lettera s), tenuto conto di quanto previsto dall'Ordinanza del ministero della Salute del 24/12/2020, il Concessionario EXTRA.TO, con la nota prot 2024/2021 del 24/02/2021, pur non avendo presentato direttamente la richiesta di autorizzazione al sub affidamento, ha dichiarato che nulla osta alla richiesta di autorizzazione al sub affidamento dei servizi aggiuntivi di

cui all'Allegato 1 alla presente determinazione, proposta da GTT SPA con nota prot. Ag. 1886 del 19/02/2021⁶, a decorrere dal 18/01/2021 e sino a fine marzo 2021.

La richiesta è stata effettuata con riferimento agli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione di specifico avviso pubblico (P.N. 152/2020).

L'Agenzia aveva precedentemente richiesto per le vie brevi, come ribadito con nota prot. 1300 del 03/02/2021, di integrare la richiesta di autorizzazione al subaffidamento con la prevista documentazione relativa alle aziende subaffidatarie, specificando per ognuna l'orario delle corse di potenziamento programmato per ciascuna linea.

Con nota prot Agenzia 1885/2021 del 19/02/2021, GTT SPA trasmetteva l'elenco dei servizi di TPL aggiuntivi oggetto di subaffidamento, unitamente alla determinazione dell'Amministratore delegato della società con la quale veniva aggiudicato, tra l'altro il Lotto 2 rete extraurbana della Città metropolitana di Torino nell'ambito del Pinerolese, Eporediese e Chivassese alle seguenti imprese:

- REZZA VIAGGI SRL con sede legale in Via Somis 128,10019 Strambino (TO), (P.IVA 06092950010);
- AUTONOLEGGI SAVINO SRL con sede legale in VIA MAESTRA 18, 10034 CHIVASSO (TO) (P.IVA 04206210017);
- BMC TOUR SRL con sede in VIA VISCONTI VENOSTA 120,12042 BRA(CN) (P.IVA 02900730041);
- BELLANDO TOURS SRL con sede in VIA SUSA 20,10053 BUSSOLENO(TO) (P.IVA 01803090016).

Sulla base delle informazioni ricavabili dalla determinazione di aggiudicazione, con riferimento ai limiti quantitativi relativi all'ammissibilità al sub affidamento dei servizi, disposti dai citati articoli 26 CDS servizi TPL extraurbani e 28 CDS servizi TPL nell'area metropolitana, è stato verificato che il valore dei servizi sub affidati rientra in detto limite.

La richiesta di autorizzazione non è stata corredata dai contratti di sub affidamento contrariamente a quanto previsto dai citati articoli 26 CDS servizi TPL extraurbani e 28 CDS servizi TPL nell'area metropolitana sopra richiamati. Inoltre non sono state trasmesse le attestazioni ivi previste.

In relazione a quanto sopra, valutata la complementarietà dei servizi oggetto di autorizzazione, l'istanza di sub affidamento è accolta, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui ai citati 26 CDS servizi TPL extraurbani e 28 CDS servizi TPL nell'area metropolitana.

Autorizzazione

Il Consorzio EXTRA.TO S.C. A R.L. con sede in Torino, corso Turati 19/6 – (codice fiscale e Partita IVA 10384410014), per il tramite della società consorziata G.T.T. S.p.A. con sede in Torino, corso Turati 19/6 - codice fiscale 08555280018 e Partita IVA 08559940013, è autorizzato a sub affidare i servizi di trasporto pubblico locale di cui all'Allegato 1 seguenti Operatori Economici indicati a margine del medesimo Allegato 1:

- REZZA VIAGGI SRL con sede legale in Via Somis 128,10019 Strambino (TO), (P.IVA 06092950010);
- AUTONOLEGGI SAVINO SRL con sede legale in VIA MAESTRA 18, 10034 CHIVASSO (TO) (P.IVA 04206210017);

- BMC TOUR con sede in VIA VISCONTI VENOSTA 120,12042 BRA(CN) (P.IVA 02900730041);
- BELLANDO TOURS SRL con sede in VIA SUSA 20,10053 BUSSOLENO(TO) (P.IVA 01803090016).⁷

L'autorizzazione al sub affidamento è rilasciata a decorrere dall'avvio del servizio sino al 31/03/2021.

Il Concessionario è unico responsabile nei confronti dell'Agenzia per l'esatta esecuzione delle attività oggetto dell'affidamento e quindi degli eventuali inadempimenti degli obblighi di servizio, previsti dal contratto di servizio, posti in essere dal sub affidatario, ai sensi degli articoli 26 CDS servizi TPL extraurbani e 28 CDS servizi TPL nell'area metropolitana.

Le compensazioni economiche relative ai servizi oggetto di sub affidamento potranno essere corrisposte sulla base di quanto previsto dagli articoli 26 CDS servizi TPL extraurbani e 28 CDS servizi TPL nell'area metropolitana, con riferimento all'afferenza delle linee/corse oggetto di sub affidamento ai relativi contratti di servizio. In ogni caso la liquidazione e il pagamento delle compensazioni economiche per i servizi aggiuntivi subaffidati non potrà aver corso se non dopo la trasmissione all'Agenzia dei contratti di subaffidamento e della documentazione prevista dagli articoli 26 CDS servizi TPL extraurbani e 28 CDS servizi TPL nell'area metropolitana.

Il Concessionario è obbligato, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nel contratto sottoscritto con il sub affidatario, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale quest'ultimo assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Il Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Agenzia e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Torino.

Il Concessionario è responsabile degli obblighi previsti dall'art. 18 della L.R. 1/2000 e ss.mm.ii., con particolare riferimento ai commi 6^o, 9^o e 11^o anche con riferimento ai servizi oggetto di sub affidamento.

L'autorizzazione è condizionata al mantenimento del possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione al REN.

Attenzione

L'efficacia dell'autorizzazione è condizionata al rispetto delle condizioni previste negli articoli 26 CDS servizi TPL extraurbani e 28 CDS servizi TPL dell'area metropolitana.

I contratti di subaffidamento dovranno essere trasmessi all'Agenzia a cura del concessionario EXTRA.TO ovvero dell'Operatore Economico consorziato GTT S.p.A. entro 10 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento.

L'inosservanza degli obblighi contrattuali inerenti la completezza della documentazione prevista in relazione all'autorizzazione al subaffidamento di servizi comporta l'applicazione delle penali previste negli articoli 26 CDS servizi TPL extraurbani e 28 CDS servizi TPL dell'area metropolitana nei contratti di servizio.

In seguito alla presente determinazione sarà rilasciata autorizzazione all'impiego sulle linee oggetto di subaffidamento degli autobus che saranno utilizzati per il servizio.

La presente determinazione è trasmessa al concessionario EXTRA.TO e all'Operatore Economico consorziato GTT S.p.A.

Il direttore generale
Cesare Paonessa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 03 marzo 2021

¹ Ai sensi degli artt. 107, 182 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese, dell'art. 29 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 3 del 31 gennaio 2020, ha incaricato l'ing. Cesare Paonessa direttore generale dell'Agenzia della mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, l'ing. Cesare Paonessa esercita le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia.

² Il contratto di servizio è stato oggetto di specifico provvedimento di proroga con determinazione dirigenziale dell'Agenzia n. 628 del 22/12/2016 con il quale è stata disposta la proroga della durata dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale afferenti il bacino metropolitano di Torino, eserciti dal Consorzio, prorogando la validità degli stessi al 31/12/2019 a cui è seguita la sottoscrizione di atto di proroga, avvenuta in data 23/12/2016.

³ Il contratto di servizio è stato oggetto di specifico provvedimento di proroga con determinazione dirigenziale dell'Agenzia n. 466 del 31/07/2019 con il quale è stata disposta la proroga della durata del contratto di servizio prorogando la validità dello stesso al 31/12/2019

⁴ Articolo 26 "Subaffidamento dei servizi complementari al trasporto"

26.1 Non è ammesso il subappalto. E' viceversa ammesso, ai sensi dell'art. 10, comma 4 lett. i) della L.R. n. 1/2000, il subaffidamento dei servizi complementari di trasporto pubblico.

26.2 Ai fini del presente articolo sono da intendersi servizi complementari: i servizi a domanda debole, i servizi eccezionali (es. corse bis e servizi marginali in ore di punta), quelli per sopperire ad esigenze di mobilità limitate nel tempo (es. navette in occasione di eventi eccezionali e limitati nel tempo), i servizi a chiamata, i servizi in area a domanda debole. Non sono subaffidabili i servizi urbani di tpl svolti nei comuni di Bardonecchia, Carmagnola, Ivrea, Pinerolo, Giaveno, fatta eccezione per i servizi complementari eventualmente istituiti nei sopracitati comuni.

26.3 L'autorizzazione viene rilasciata dall'Ente concedente, su richiesta del Concessionario in qualunque momento nel corso della durata contrattuale, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda (salva la sospensione del termine per approfondimenti istruttori) a seguito della valutazione della complementarietà dei servizi di cui trattasi e della opportunità del relativo esercizio da parte di ulteriori soggetti anche in relazione al grado di riduzione dei costi per l'impresa aggiudicataria ed al mantenimento di standard qualitativi offerti all'utenza. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che il gestore subaffidatario risulti in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e rispecchi gli standard qualitativi previsti dal Capitolato per l'esercizio dei servizi in concessione.

26.4 Almeno 30 giorni prima della data di effettivo inizio del servizio subaffidato, il Concessionario deve presentare all'Ente concedente il contratto di subaffidamento ed una dichiarazione attestante il possesso da parte del subaffidatario dei requisiti richiesti dalla normativa vigente⁵ e dagli articoli del presente capitolato, che disciplinano la qualità, per l'esercizio dei servizi che si intende subaffidare. L'Ente concedente si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione ed eventualmente, nel caso in cui dall'accertamento relativo al possesso dei requisiti precedentemente descritti risulti l'inidoneità del subaffidatario, di revocare l'autorizzazione.

26.5 L'ente concedente provvederà a corrispondere direttamente al subaffidatario l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Il Concessionario comunica all'Ente concedente la parte delle prestazioni eseguite dal subaffidatario con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

26.6 Il Concessionario del servizio è responsabile degli inadempimenti agli obblighi di servizio derivanti dal capitolato, dal contratto, da leggi e regolamenti disciplinanti l'esercizio del servizio, posti in essere dal subaffidatario.

26.7 In caso di decadenza o di revoca dell'affidamento, viene meno conseguentemente il subaffidamento senza alcun obbligo da parte dell'Ente concedente.

⁵ Art. 28 - Subaffidamento

28.1. Il subaffidamento dei servizi di cui al presente contratto è ammesso nel limite del 30 per cento del valore annuo del PEA, previa autorizzazione dell'ente concedente.

28.2. Qualora il concessionario intenda sub affidare parte dei servizi oggetto del contratto deve presentare all'ente concedente apposita domanda con allegata la seguente documentazione: - descrizione dei servizi oggetto di subaffidamento con specificazione della tipologia di servizio, delle corse e delle percorrenze complessivamente interessate e delle motivazioni relative alla decisione di sub affidare tali servizi; - schema del contratto di sub affidamento.

28.3. Il rilascio dell'autorizzazione avviene entro 30 giorni dalla presentazione della domanda completa della documentazione indicata al punto 28.2, a seguito della valutazione delle motivazioni sottostanti alla richiesta, in relazione al miglioramento dell'efficienza gestionale e/o al miglioramento degli standard qualitativi previsti nel presente contratto. Il predetto termine può essere prorogato una volta per giustificati motivi.

28.4. Il concessionario entro venti giorni prima dalla data di effettivo inizio del servizio deve trasmettere all'ente concedente: - copia autentica del contratto di sub affidamento; - certificazione attestante il possesso da parte del sub affidatario dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. nonché quelli previsti dal Disciplinare ai punti 5.1.2.a) -con riferimento al numero di autobus impiegati nel sub affidamento-, 5.1.3.a), 5.1.3.b), 5.1.3.c); - dichiarazione del concessionario circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del sub affidamento; analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei partecipanti alla società o consorzio costituito ai sensi dell'art. 4.3 del Disciplinare. La trasmissione della predetta documentazione condiziona l'efficacia dell'autorizzazione.

⁶ La nota prot. Ag. 1886/2021 del 19/02/2021 integrava la nota prot. GTT 1064 dl 15/01/2021.

⁷ Bellando Tours SRL è una società consorzata del concessionario EXTRA.TO S.C.a R.L. individuata come esecutore nell'ambito del CDS servizi TPL extraurbani, trasferito dalla Città Metropolitana di Torino all'Agenzia della mobilità piemontese e non con riferimento al CDS servizi TPL nell'area metropolitana. L'autorizzazione al subaffidamento dei servizi nei confronti del predetto operatore viene rilasciata unicamente con riferimento ai servizi afferenti al CDS servizi TPL nell'area metropolitana per i quali Bellando Tours SRL non è stato indicato come esecutore.

⁸ LR 1/2000 art. 18, comma 6: "Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la Regione acquisisce, dall'Agenzia della mobilità piemontese e dai soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, le informazioni tecnico-economiche necessarie ad accertare l'efficacia e l'efficienza dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, dei programmi settoriali di investimento finanziati dalla Regione ed il corretto utilizzo delle risorse destinate al finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico

⁹ LR 1/2000 art. 18, comma 9: "L'Agenzia della mobilità piemontese ed i soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale forniscono i dati e le informazioni sui servizi di trasporto, necessari alla realizzazione del SIRT, di cui al comma 7 nei termini e con le modalità stabiliti con provvedimento di Giunta regionale."

¹⁰ LR 1/2000 art. 18, comma 11: "Previo diffida ad adempiere e previa fissazione di un congruo termine per ottemperare, è sospesa, in tutto o in parte con una percentuale minima del 5 per cento in relazione alla gravità dell'inadempimento per tutta la durata dell'inadempimento stesso, l'erogazione dei corrispettivi, secondo le modalità e i termini disciplinati con atto della Giunta regionale nei confronti dei soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale che:

a) non rispondono nei termini alle richieste di informazioni o di dati;

b) forniscono informazioni o dati non veritieri o inesatti o incompleti;

c) non consentono il libero accesso ai veicoli o agli impianti o alla documentazione amministrativa contabile di cui al comma 4;

d) non consentono l'espletamento delle verifiche volte all'acquisizione delle informazioni tecnico-economiche di cui al comma 6.